

STATUTO COORDINAMENTO DI QUARTIERE ARGHILLA' (ETS)

INDICE

Titolo I

Costituzione e scopi

Art.1 - Denominazione-sede-durata	pag.3
Art.2 - Utilizzo nella denominazione dell'acronimo "ETS" o dell'indicazione di "ente del terzo settore"	
Art.3 - Scopi	pag. 3
Art.4 - Attività specifiche	pag. 4

Titolo II

Norme sul rapporto associativo

Art.5 - Norme sull'ordinamento interno	pag. 7
Art.6 - Associati	pag. 7
Art. 7 - Aderenti e sostenitori	pag. 7
Art.8 - Procedura di ammissione	pag. 8
Art.9 - Diritti e doveri degli associati	pag. 8
Art.10 - Cause di cessazione del rapporto associativo	pag. 9

Titolo III

Norme sul volontariato

Art.11 - Dei volontari e dell'attività di volontariato	pag. 9
Art.12 - Dei volontari e delle persone retribuite	pag. 10

Titolo IV

Organi sociali

Art.13 - Organi dell'Coordinamento	pag. 10
Art.14 - L'Assemblea degli associati: composizione, modalità di convocazione e funzionamento	
Art.15 - Assemblea ordinaria: competenze e quorum	pag. 11
Art.16 - Assemblea straordinaria: competenze e quorum	pag. 12
Art.17 - L'Assemblea degli associati: regole di voto	pag. 12
Art.18 - Il Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica	pag. 12

Art.19 - Il Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto	
Art.20 - Competenze del Consiglio Direttivo	pag. 13
Art.21- Il Presidente: poteri e durata in carica	pag. 14
Art.22 - Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo	pag. 15
Art.23 - L'organo di controllo: composizione, durata in carica e funzionamento	pag. 15
Art.24 - Competenze dell'organo di controllo	pag. 16
Art.25 - L'organo di revisione	pag. 16
Art.26 - Responsabilità degli organi sociali	pag. 17
Art. 27 - Giurisdizione esclusiva	pag. 17
Art. 28 – Collegio dei Probiviri	pag. 17

Titolo V

I libri sociali

Art.29 - Libri sociali e registri	pag. 17
-----------------------------------	---------



Titolo VI

Norme sul patrimonio del Coordinamento e sul bilancio di esercizio

Art.30 - Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro	pag. 18
Art.31 - Risorse economiche	pag. 18
Art.32 - Bilancio di esercizio	pag. 18

Titolo VII

Scioglimento dell'Coordinamento e devoluzione del patrimonio

Art.33 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio	pag. 18
--	---------

Titolo VIII

Disposizioni finali

Art.34 - Norme di rinvio	pag. 19
--------------------------	---------

STATUTO

Titolo I Costituzione e scopi

Art.1 - Denominazione-sede-durata

1. Ai sensi del Decreto legislativo 117 del 2017, (da qui in avanti indicato come "Codice del Terzo settore"), e delle norme del Codice civile in tema di associazioni, è costituita l'Associazione non riconosciuta denominata "COORDINAMENTO DI QUARTIERE DI ARGHILLA" di seguito indicata anche come "Coordinamento" o "Associazione".
2. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Reggio Calabria in via Arghillà Sud C/o Sala della Comunità Parrocchia S. Aurelio. L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del Comune non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.
3. Essa opera nel territorio del quartiere di Arghillà (Reggio Calabria) ed intende operare anche in ambito cittadino e regionale.
4. L'Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie.
5. L'Associazione ha durata illimitata

Art.2 - Utilizzo nella denominazione dell'acronimo "ETS" o dell'indicazione di "ente del terzo settore"

1. A decorrere dall'avvenuta istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), e ad avvenuta iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione di questo, l'acronimo "ETS" o dell'indicazione di "ente del terzo settore" dovranno essere inseriti nella denominazione sociale. Dal momento dell'iscrizione nel RUNTS, la denominazione dell'Associazione diventerà quindi "Coordinamento di Quartiere di Arghillà ETS".
2. L'Associazione dovrà da quel momento utilizzare l'indicazione di "Ente del terzo settore" o l'acronimo "ETS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Art.3 - Scopi

1. L'Associazione è apolitica e aconfessionale, e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato.
2. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale di cui al comma 3 del presente articolo, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, prevalentemente residenti o domiciliati nel quartiere di Arghillà e, particolarmente, in favore di soggetti

svantaggiati e appartenenti a fasce della popolazione in condizioni di debolezza sociale ed economica, certificata dall'isee e dalla eventuale presenza nel nucleo familiare di disabili, anziani, minori.

3. Attività di interesse generale perseguite:

- a) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n.53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n.244;
- b) riqualificazione e cura di beni comuni e pubblici anche inutilizzati e/o di beni confiscati alla criminalità organizzata;
- c) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
- d) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, e successive modificazioni;
- e) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n.104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni;
- f) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- g) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- h) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e del senso civico e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- i) organizzazione e gestione di attività turistiche e di promozione del territorio di interesse sociale, culturale o religioso;
- j) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- k) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n.106;
- l) attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- m) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- n) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- o) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n.166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

- p) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

4. L'Associazione persegue le seguenti finalità

- a) creare una rete tra cittadini e associazioni della zona impegnati nella difesa dei beni comuni, sensibilizzare i cittadini e le istituzioni sulle innumerevoli problematiche del quartiere di Arghillà, con l'individuazione delle priorità da perseguire in termini di servizi essenziali e diritti fondamentali della persona, tutela degli interessi diffusi e collettivi e attuazione di una azione completa di advocacy in favore del Quartiere e dei suoi abitanti;
- b) combattere il degrado della zona nord, garantire e promuovere l'erogazione dei servizi pubblici essenziali quali l'acqua, l'energia elettrica, la raccolta dei rifiuti, la regolarizzare dell'occupazione degli alloggi, assicurando una corretta manutenzione da parte degli Enti, completare la videosorveglianza, e attuare una corretta toponomastica;
- c) promuovere lo sviluppo economico - sociale sostenibile ed ecologico del Quartiere, il lavoro, l'etica del lavoro e dell'imprenditorialità, quali strumenti di affrancamento dai bisogni, lotta alle disuguaglianze e alla povertà;
- d) promuovere tutte le iniziative e le attività ritenute valide per ricostruire l'identità dell'insediamento e aumentare il grado di vivibilità, la socialità, la crescita civica, la tutela dei diritti e la fruibilità dei servizi pubblici e privati della zona;
- e) incentivare la cittadinanza ad effettuare una partecipazione diretta ed attiva alla gestione e manutenzione dei beni pubblici e dell'ambiente, anche al fine di renderla più attenta, responsabile e consapevole dei diritti e doveri per una difesa concreta dei beni comuni, elevando i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale nel quartiere ; collaborare, anche partecipando alla loro vita associativa, con altre formazioni sociali similari, mitrofe e non, per il raggiungimento degli obiettivi di cui al presente statuto;
- difendere anche interessi diffusi e collettivi concernenti le finalità generali previste dal presente statuto, nonché esercitare tutti i diritti e le facoltà previste dalla legge e consentite dall'ordinamento e dalla giurisprudenza, segnatamente:
- 1) promuovere azioni giurisdizionali e intervenire nei giudizi promossi da terzi, a tutela dell'interesse dell'associazione;
 - 2) intervenire in giudizi civili e penali per il risarcimento dei danni derivanti dalla lesione di interessi collettivi concernenti le finalità generali perseguite dall'associazione;
 - 3) ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l'annullamento di atti illegittimi lesivi degli interessi collettivi relativi alle finalità di cui al numero 2);
 - 4) intervenire nei procedimenti amministrativi ai sensi dell'articolo 9 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art.4 – Attività specifiche

1. Per raggiungere gli scopi suddetti l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività specifiche:

- a) Attivare canali informativi, di ascolto e di scambio di informazioni con i cittadini, sia diretti che attraverso i social media o la stampa, quali a titolo esemplificativo il gruppo facebook Coordinamento di Quartiere di Arghillà, gruppi whatsapp, siti web, etc, finalizzati anche alla

diffusione e condivisione oltre che delle notizie anche di tutte le iniziative ludiche, culturali, sportive, associative, riguardanti il Quartiere o che possano interessare i suoi abitanti;

- b) Avanzare istanze e richieste oltre che in proprio anche per conto dei cittadini e/o delle associazioni aderenti al Coordinamento di Quartiere attuando politiche di advocacy, seguendo l'attuazione degli iter realizzativi, a titolo esemplificativo in materia di regolarizzazione dell'occupazione abusiva degli alloggi, manutenzioni e disservizi, gestione dei beni comuni, attività di mediazione sociale etc;
- c) mantenere l'operatività dello sportello sociale finalizzato all'attività di promozione, ascolto, tutela e informazione per i cittadini di Arghillà in materia di
 - servizi Comunali e Statali
 - tributi locali
 - servizi alla persona
 - sanità
 - trasporti
 - assistenza domiciliare
 - raccolta di segnalazioni disservizi
- d) promuovere la partecipazione ai Tavoli per Arghillà istituiti con le Amministrazioni locali, le Istituzioni e comunque con tutti gli interlocutori ritenuti opportuni, per promuovere e realizzare tutti gli interventi tesi al soddisfacimento dei diritti fondamentali e dei servizi essenziali;
- e) promuovere e sollecitare l'adozione di strumenti di pianificazione territoriale quali il Masterplan di Quartiere, nonché forme di welfare di comunità anche attraverso attività di coprogrammazione e coprogettazione con le Amministrazioni pubbliche e soggetti privati, anche ai sensi dell'art. 55 del Codice del Terzo Settore, nonché qualsiasi altra forma di accordo o patto di collaborazione reputato utile e funzionale agli scopi statutari;
- f) attivare uno sportello lavoro con il quale promuovere l'incontro della domanda e dell'offerta di lavoro, fornire servizi di orientamento e formazione, stimolare l'imprenditorialità, attivare sinergie con gli enti e i soggetti preposti alle politiche attive del lavoro;
- g) promuovere attività di ricerca e sviluppo nelle aree di interesse generale del Coordinamento, con particolare attenzione ai temi della transizione ecologica ed energetica, valorizzando prevalentemente giovani ricercatori del quartiere;
- h) svolgere ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.

2. L'Associazione può svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali all'attività principale. La determinazione delle attività diverse è rimessa al Consiglio direttivo che, osservando le eventuali delibere dell'assemblea dei soci in materia, è tenuto a rispettare i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso rispetto allo svolgimento di tali attività.

3. L'Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

Titolo II

Norme sul rapporto associativo

Art.5 - Norme sull'ordinamento interno

1. L'ordinamento interno del Coordinamento è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.
2. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti del Coordinamento.

Art.6 - Associati

1. Sono ammessi a far parte del Coordinamento persone fisiche e giuridiche nonché altre associazioni e formazioni sociali, prevalentemente residenti o esercenti attività nell'ambito del Quartiere di Arghillà, le quali, aderendo alle finalità istituzionali dello stesso, intendano collaborare al loro raggiungimento.
2. Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente ovvero da altro soggetto delegato dal Consiglio Direttivo.
3. L'adesione al Coordinamento è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.
4. Gli associati, o soci ordinari, sono tenuti al pagamento della quota annuale determinata dal Consiglio Direttivo, esercitano i diritti e sono tenuti ai doveri di cui all'art. 9

Art. 7 – Aderenti e sostenitori

1. Aderenti – sono soggetti che pur aderendo alle finalità istituzionali del Coordinamento e alle norme del presente Statuto e collaborando al raggiungimento degli obiettivi del Coordinamento, non ottengono lo status di soci, pertanto non sono tenuti al pagamento della quota annuale né ad altro contributo che non sia volontario e non partecipano all'elettorato attivo e passivo; hanno diritto ad essere informati di tutte le attività ed iniziative del Coordinamento, a parteciparvi e sono annotati in un elenco separato;
2. Sostenitori – sono soggetti che condividendo le finalità del Coordinamento, intendono contribuire in modo significativo alle attività dello stesso con il versamento di un contributo il cui ammontare minimo viene stabilito dal Consiglio Direttivo; non partecipano alle assemblee e alla vita sociale;

Art.8 - Procedura di ammissione

1. Ai fini dell'adesione al Coordinamento, chiunque ne abbia interesse presenta domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.
2. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro 90 (novanta) giorni dalla presentazione della domanda. Il Consiglio Direttivo deve decidere nel rispetto dell'art. 6 dello statuto, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.
3. L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione ed egli deve essere iscritto nel libro degli associati.
4. L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre appello al Collegio dei Probi Viri entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; il Collegio dei Probiviri deciderà in merito all'appello entro 90 (novanta) giorni dalla sua proposizione. All'appellante deve essere garantito il diritto al contraddittorio.
5. Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale/rappresentanza legale. Il genitore o il tutore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Coordinamento e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

Art.9 - Diritti e doveri degli associati

1. Gli associati hanno il diritto di:
 - a) partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;
 - b) essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Coordinamento, e di parteciparvi;
 - c) esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Coordinamento alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.
2. L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con l'eventuale versamento della quota associativa, fatta eccezione per il diritto di voto in Assemblea che è disciplinato dall'art.16, c.2, del presente Statuto.
3. Gli associati hanno il dovere di:
 - a) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Coordinamento, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;
 - b) rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;

- c) versare l'eventuale quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo.

4. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili e non sono rivalutabili.

Art.10 - Cause di cessazione del rapporto associativo

1. La qualità di associato si perde per:

- a) recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato;
- b) mancato pagamento della quota associativa, se prevista, entro 180 (centottanta) giorni dall'inizio dell'esercizio sociale. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati entro un termine congruo per poter provvedere al versamento. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art.7 del presente Statuto.

2. L'associato può invece essere escluso dal Coordinamento per:

- a) comportamento contrastante con gli scopi del Coordinamento;
- b) persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;
- c) aver arrecato al Coordinamento danni materiali o morali di una certa gravità.

3. Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'associato escluso può proporre appello al Collegio dei Probi Viri entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; All'appellante deve essere garantito il diritto al contraddittorio. Fino alla data di convocazione del Collegio dei Probi Viri ai fini del ricorso, l'associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso.

4. L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Coordinamento.

Titolo III

Norme sul volontariato

Art.11 - Dei volontari e dell'attività di volontariato

- 1. I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità del Coordinamento e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite lo stesso in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.
- 2. Il Coordinamento deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

3. Il Coordinamento deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Art.12 - Dei volontari e delle persone retribuite

1. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

2. Il Coordinamento svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Titolo IV Organi sociali

Art.13 - Organi dell'Coordinamento

1. Sono organi del Coordinamento:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) Il Consiglio Direttivo;
- c) l'Organo di Controllo, nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;
- d) l'Organo di Revisione, nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore.
- e) Il Collegio dei Probiviri

2. L'elezione degli organi del Coordinamento non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art.14 - L'Assemblea degli associati: composizione, modalità di convocazione e funzionamento

1. L'Assemblea è l'organo sovrano del Coordinamento ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.

2. Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato. Sono ammesse fino a due deleghe per associato.

3. L'Assemblea è convocata dal Presidente del Coordinamento, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea può essere inoltre convocata:

- a) su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;
- b) su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/10 (un decimo) degli associati.

Nei casi di cui alle lettere a) e b) il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'organo di controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'Assemblea.

4. La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati tramite lettera, whatsapp o email almeno 8 (otto) giorni prima della data della riunione. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.

5. L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

6. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Coordinamento o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.

7. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Coordinamento.

Art.15 - Assemblea ordinaria: competenze e quorum

1. È compito dell'Assemblea ordinaria:

- a) approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- b) approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- c) approvare l'eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- d) determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;
- e) eleggere e revocare i componenti dell'organo di controllo, qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;
- f) eleggere e revocare l'Organo di Revisione, qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore;
- g) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art.28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- h) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale.

2. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti.

3. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

Art.16 - Assemblea straordinaria: competenze e quorum

1. È compito dell'Assemblea straordinaria:

- a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- b) deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Coordinamento.

2. Per le modifiche statutarie, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno (1/3 (un terzo) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

3. Per lo scioglimento del Coordinamento e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati. Tale quorum si applica anche per la trasformazione, fusione o scissione dell'Coordinamento.

Art.17 - L'Assemblea degli associati: regole di voto

1. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.

2. L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati che sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale. Gli associati che non sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati possono partecipare all'Assemblea senza diritto di voto né di elettorato attivo e passivo, e non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum.

3. Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

Art.18 - Il Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Coordinamento, è eletto dall'Assemblea tra gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa, ed è composto da un numero di componenti che può variare da 3 (tre) a 7 (sette), secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e dei successivi rinnovi. I primi componenti del Consiglio Direttivo sono nominati nell'atto di trasformazione e adeguamento del Coordinamento.

2. Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.



3. I Consiglieri durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Art.19 - Il Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri.
2. La convocazione è fatta mediante avviso scritto, anche via whatsapp o mail, il quale deve pervenire ai Consiglieri almeno 4 (quattro) giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno.
3. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.
4. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea dall'art. 14, comma 5, dello Statuto.
5. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti.
6. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.
7. Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto.
8. Alle riunioni consiliari possono essere invitati anche associati, i quali possono partecipare senza diritto di voto.
9. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell'Coordinamento.

Art.20 - Competenze del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Coordinamento, ed in particolare ha il compito di:
 - a) redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - b) redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - c) redigere l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - d) nominare il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Collegio dei Probiviri di cui all'art. 28
 - e) decidere sulle domande di adesione al Coordinamento e sull'esclusione degli associati;
 - f) redigere i regolamenti interni, il codice etico e gli eventuali organigrammi per il funzionamento del Coordinamento,

- g) decidere la quota associativa annuale, determinandone l'ammontare, nonché l'eventuale contributo minimo dei soci sostenitori;
 - h) deliberare la convocazione dell'Assemblea;
 - i) decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
 - j) ratificare o respingere, alla prima seduta utile, i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;
 - k) curare la tenuta dei libri sociali dell'Coordinamento;
 - l) deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
 - m) adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;
 - n) adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Coordinamento.
2. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Coordinamento.
3. Il Segretario si occupa della gestione dei libri sociali e svolge le mansioni a questo delegate dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.



Art.21- Il Presidente: poteri e durata in carica

- 1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Coordinamento e la rappresenta di fronte a terzi in giudizio.
- 2. Il Presidente del Coordinamento è nominato all'interno del Consiglio Direttivo.
- 3. La carica di Presidente può essere revocata dal Consiglio Direttivo con le stesse modalità previste per l'elezione.
- 4. La carica di Presidente si perde inoltre per dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.
- 5. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Coordinamento, ed in particolare ha il compito di:
 - a) firmare gli atti e i documenti che impegnano il Coordinamento sia nei riguardi degli associati che dei terzi;
 - b) curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
 - c) adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro 15 (quindici) alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;
 - d) convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo.
- 6. In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro Consigliere.

Art.22 - Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo

1. La carica di Consigliere si perde per:

- a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria;
- c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art.18, c.2, del presente Statuto;
- d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art.10 del presente Statuto.

2. Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione tramite cooptazione, salvo ratifica da parte della prima Assemblea ordinaria utile; in caso di mancata ratifica si procederà ad una nuova elezione. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. Fino alla conferma da parte dell'assemblea i consiglieri cooptati non avranno diritto di voto nelle riunioni del Consiglio direttivo.

3. Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

Art.23 - L'Organo di Controllo: composizione, durata in carica e funzionamento

1. L'Organo di Controllo, qualora nominato, è monocratico, è eletto dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati e il soggetto che ricopre la carica deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, comma 2, del Codice civile.

2. L'Organo di Controllo rimane in carica tre anni ed è rieleggibile.

3. Delle proprie sedute l'Organo di Controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Coordinamento.

4. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, l'Organo di Controllo decada dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione dello stesso tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

5. Il componente l'Organo di Controllo, a cui si applica l'art. 2399 del Codice civile, deve essere indipendente ed esercitare le sue funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Non può ricoprire altre cariche all'interno dell'Coordinamento.

Art.24 - Competenze dell'Organo di Controllo

1. È compito dell'Organo di Controllo:

- a) vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;

- b) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Coordinamento, e sul suo concreto funzionamento;
 - c) esercitare il controllo contabile;
 - d) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;
 - e) attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art.14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;
 - f) partecipare alle riunioni dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio; ha il diritto di partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio direttivo.
2. Nei casi previsti dall'art.31, c.1, del Codice del Terzo settore, l'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti.
3. L'Organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Coordinamento rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art.25 - L'Organo di Revisione

1. L'Organo di Revisione, qualora nominato, è monocratico ed eletto dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. Il soggetto che ricopre la carica deve essere iscritto al registro dei revisori legali dei conti.
2. L'Organo di Revisione rimane in carica tre anni ed è rieleggibile.
3. L'Organo di Revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.
4. Delle proprie riunioni l'Organo di Revisione redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Coordinamento.
5. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, il soggetto che ricopre la carica decada dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione dello stesso tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.
7. Il soggetto che ricopre la carica nell'Organo di Revisione deve essere indipendente ed esercitare le sue funzioni in modo obiettivo ed imparziale e non può ricoprire altre cariche all'interno del Coordinamento.

Art.26 - Responsabilità degli organi sociali

1. Delle obbligazioni contratte dal Coordinamento rispondono, oltre al Coordinamento stesso, anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Coordinamento.



2. I Consiglieri, i direttori generali, i componenti dell'organo di controllo e di revisione (qualora nominati), rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi, ai sensi delle disposizioni in tema di responsabilità nelle società per azioni, in quanto compatibili.

3. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 27 - Giurisdizione esclusiva

I soci e gli associati del Coordinamento sono tenuti a ricorrere preventivamente al Collegio dei Probiviri di cui all'art 28 in caso di controversie riguardanti l'attività del Coordinamento, l'applicazione dello Statuto, i rapporti del Coordinamento con gli associati, gli aderenti e i sostenitori, nonché i rapporti tra questi ultimi.

Il collegio dei Probiviri decide altresì sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dal Coordinamento;

Art. 28 – Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è composto da 3 membri effettivi e 2 supplenti designati dal Consiglio Direttivo fra i soci con almeno 35 anni di età che non ricoprano cariche all'interno del Coordinamento. I componenti restano in carica 3 anni, il mandato dura comunque fino alla scadenza del Consiglio Direttivo, e scade con esso.

Il Collegio dei Probiviri nomina nel suo seno un Presidente ed un Segretario del Collegio.

Il Collegio decide a maggioranza sulle questioni ad esso sottoposte ai sensi del presente Statuto, rispettando il principio del contraddittorio. Le sue decisioni sono inappellabili.

Titolo V I libri sociali

Art.29 - Libri sociali e registri

1. L'Coordinamento deve tenere le seguenti scritture:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

2. I libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo, qualora questo sia stato nominato, è tenuto dallo stesso.

3. Il Coordinamento ha inoltre l'obbligo di tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Revisione, qualora questo sia stato nominato.

4. L'Coordinamento deve infine tenere il registro dei volontari.

Titolo VI

Norme sul patrimonio del Coordinamento e sul bilancio di esercizio

Art.30 - Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro

1. Il patrimonio dell'Coordinamento è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art.31 - Risorse economiche

1. L'Coordinamento trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) quote associative;
- b) contributi pubblici e privati;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rendite patrimoniali;
- e) attività di raccolta fondi;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
- g) proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 del Codice del Terzo settore;
- h) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.

Art.32 - Bilancio di esercizio

1. L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.
2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio, il quale dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria. Quest'ultima dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, e comunque in tempo utile per far approvare il bilancio di esercizio entro il 30 giugno.
3. Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell'Coordinamento negli 8 (otto) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

Titolo VII

Scioglimento dell'Coordinamento e devoluzione del patrimonio

Art.33 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. Lo scioglimento del Coordinamento è deciso dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.
2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 del Codice del Terzo settore.

Titolo VIII

Disposizioni finali

Art.34 - Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.



AGENZIA DELLE ENTRATE - DPRC UT REGGIO CALABRIA

INTERROGAZIONE ATTO NUMERO 1227
ATTO PRIVATO SERIE 3
STIPULATO IL 29/05/2021 REGISTRATO IL 24/06/2021
NUMERO ELENCO ATTI/PACCO 3001227

RICHIEDENTE LA REGISTRAZIONE: VTNGMB59R04H224G VOTANO GIOVANBATTISTA
ID. TELEMATICO: TDM21L001227000NE

ATTO ESENTE

SOGGETTI PARTECIPANTI ALL'ATTO
N.ORD. COD.FISC.
1 - 92113740804

DATI DESCRITTIVI DELL'ATTO - NEGOZI
N.ORD. PROGR. DESCRIZIONE
1 001 - E000 MODIFICHE STATUTARIE VARIE COMPRESSE LE TRASFORMAZIONI
VALORE DICHIARATO : 0,00
DANTI CAUSA SOGGETTI: 1

NOTE:
VERBALE DI ASSEMBLEA DEI SOCI PER ADEGUAMENTO AL TERZO SETTORE